



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA,
CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2014

Misure di contrasto al fenomeno della ludopatia e razionalizzazione
dei punti di rivendita di gioco pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - I più recenti dati sul gioco pubblico mostrano in Italia una forte espansione di fatturato e di giocatori. In base agli ultimi dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il mercato dei giochi pubblici nel nostro Paese ammonta a circa 80 miliardi di euro. I valori della raccolta sono in continua crescita: nel 2012 il settore è cresciuto tra il 13 per cento ed il 14 per cento rispetto al 2011. Il settore del gioco è ad oggi ai primi posti in Italia per volume d'affari.

Secondo i dati AAMS il mercato dei giochi d'azzardo è così suddiviso: *slotmachine* (56,1 per cento), giochi *online* (16,3 per cento), lotterie (12,7 per cento), lotto (8,5 per cento), giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (cosiddetti *skillgames*) (7,7 per cento), scommesse sportive (esempio Totocalcio e Totogol) (4,8 per cento), giochi numerici (3 per cento), bingo (2,3 per cento).

La crescente offerta di gioco pubblico si accompagna ad una progressiva frammentazione dei punti di offerta di gioco sul territorio. I cosiddetti apparecchi da intrattenimento ad esempio sono oggi presenti in una molteplicità di esercizi commerciali che non fondano il proprio *core business* sul gioco: bar, tabaccherie, stabilimenti balneari. Si tratta di locali dove la vendita di giochi pubblici è accessoria rispetto all'attività principale e dove quindi non ci sono professionalità in grado di garantire il controllo sugli apparecchi e la salvaguardia dei giocatori.

L'eccesso di offerta di gioco determina un duplice effetto: rendere più difficili i controlli sul territorio, esponendo quindi maggiormente il settore al rischio di infiltrazioni

malavitose, e innalzare il rischio di dipendenza dei soggetti più deboli come giovani, pensionati e disoccupati che hanno la possibilità di accedere al gioco senza alcuna forma di controllo.

È necessario quindi ripensare l'offerta di gioco limitando la presenza delle *slotmachine* solo in quei locali dove viene assicurato un controllo professionale sugli apparecchi e sui giocatori. Tali locali, peraltro, sono gli unici in grado di garantire maggiori possibilità di controllo assicurando il presidio sul territorio.

Il presente disegno di legge si propone di dettare criteri più stringenti all'installazione degli apparecchi da intrattenimento al fine di limitarne l'accesso indiscriminato.

L'articolo 1 specifica le finalità della legge, riferite alla necessità di evitare l'eccessivo frazionamento e polverizzazione della offerta di gioco, innalzare la professionalità degli operatori allo scopo di proteggere le categorie più deboli, contrastare il fenomeno del gioco illegale. L'articolo 2 detta, quindi, nuovi criteri per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di pubblica sicurezza (cosiddetta *New Slot*) al fine di limitare l'eccessivo proliferare delle *New slot* in bar, ristoranti e tutti quegli esercizi commerciali che non fanno del gioco la loro attività principale.

In particolare, è vietata l'installazione delle *New Slot* in quegli esercizi commerciali con attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico che abbiano una superficie inferiore ai 20 metri quadrati. L'installazione è inoltre vietata negli stabilimenti balneari, nei circoli privati, nei centri di raccolta

scommesse che raccolgono in Italia per conto di operatori esteri e che operano in forza della sentenza cosiddetta «Costa Cifone» emessa il 16 febbraio 2012 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e nelle sale pubbliche da gioco dove, in aggiunta, è vietata anche l'installazione delle VLT di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di pubblica sicurezza.

Viene, inoltre, ridisegnato il sistema del contingentamento – ossia il numero massimo di congegni che è consentito installare in rapporto alla superficie dei locali destinata alla vendita o all'attività economica e sociale – nei bar, nei ristoranti e negli alberghi riducendo il numero massimo di apparecchi installabili rispetto al numero oggi consentito.

Sono infine dettate disposizioni sulla realizzazione dei locali destinati all'installazione delle *New slot* negli esercizi commerciali. Essi devono essere architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio e la loro superficie non deve essere prevalente rispetto a quella dedicata all'attività principale. In tali locali deve essere prevista un'apposita area desti-

nata ai fumatori nel pieno rispetto della normativa anti-fumo.

L'articolo 3 intende devolvere il 30 per cento delle entrate derivanti dal PREU alle amministrazioni comunali che oggi sono sempre più chiamate a sostenere l'onere dei controlli negli esercizi commerciali e nelle sale da gioco e a dover dare il proprio sostegno nella lotta alla ludopatia.

Le modalità di attribuzione ai comuni della quota parte loro spettante sono rinviate ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze.

L'articolo 4 è teso a limitare il ricorso alle carte di debito per il pagamento delle giocate. Sempre più spesso si assiste a giocatori che pur di continuare a giocare sono disposti ad indebitarsi ulteriormente aggirando, con l'utilizzo della carta di debito, i limiti imposti al prelievo di contanti. L'articolo 5 comprende una serie di misure dedicate al contrasto del gioco illegale o irregolare, nonché a garantire il versamento di una garanzia fidejussoria anche da parte di quei soggetti giuridici con sede operante all'estero che fino ad ora lo hanno evitato, equiparando li di conseguenza agli operatori italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Finalità della presente legge è ridurre l'attuale frazionamento e frammentazione dei punti di offerta di gioco esistenti sul territorio, tale da renderne impossibile il controllo da parte degli organi a ciò deputati, e dove non è parimenti possibile assicurare l'idonea professionalità degli operatori a tutela delle fasce più deboli di giocatori, ovvero dei minorenni a cui il gioco è vietato. Inoltre, finalità della presente legge è stimolare l'adeguamento professionale degli operatori del gioco legale, contrastare il gioco illegale o irregolare, limitare gli eccessi di gioco che possono favorire l'insorgenza di gioco d'azzardo patologico.

Art. 2.

(Nuovi criteri per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° giugno 2014:

a) è vietata:

1) nei punti vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, con superficie destinata all'attività principale non superiore a 20 metri quadrati, l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

2) negli stabilimenti balneari e nei circoli privati di qualsiasi natura e scopo sociale, l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma

6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

3) nei centri di trasmissione dati (CTD) per la raccolta di scommesse operanti sul territorio nazionale in base alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012, l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

4) nelle sale pubbliche da gioco in cui è concesso l'accesso ai minori di anni 18, l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

5) in ciascun bar, ristorante e esercizi assimilati con superficie non inferiore ai 20 metri quadrati e non superiore ai 50 metri quadrati, l'installazione di oltre due apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Il numero degli apparecchi è elevabile di una unità per ogni 50 metri quadrati ulteriori di superficie, fino ad un numero massimo di sei apparecchi;

6) in ciascun albergo ed esercizio assimilabile, l'installazione di un numero di apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 superiore a uno ogni venti camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a quattro fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a sei;

b) in tutti gli esercizi commerciali di cui al presente articolo gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, sono collocati in locali

strutturalmente e architettonicamente separati dalle aree destinate dall'attività principale dell'esercizio. Tali locali separati prevedono un'apposita area dedicata ai fumatori realizzata sulla base dei requisiti tecnici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2003, in materia di tutela della salute dei non fumatori. La superficie complessiva destinata all'installazione degli apparecchi da intrattenimento non può essere superiore a quella dedicata all'attività principale del locale;

c) il limite orario al gioco di Stato è fissato nelle ore 2 per i giorni feriali e la domenica e nelle ore 3 per le giornate di venerdì e sabato, salvo orari più restrittivi approvati da parte delle regioni. Dopo questi orari è interdetta la possibilità telematica di utilizzo delle apparecchiature;

d) i preposti alle sale gioco devono far parte di un apposito albo, a cui si accede dopo aver seguito apposito corso abilitante, organizzato a cura delle regioni.

Art. 3.

(Devoluzione del prelievo erariale unico ai territori)

1. Un importo pari al 30 per cento delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) applicato sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è devoluta ai comuni per il finanziamento delle attività civico-amministrative di competenza.

2. Al fine di corrispondere ai comuni le entrate di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e finanze individua con apposito decreto le modalità attraverso le quali i concessionari di rete comunicano periodicamente i proventi da raccolta delle giocate su base comunale e le modalità di attribu-

zione ai comuni della quota parte ad essi spettante.

Art. 4.

(Divieto d'utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco)

1. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 2 è vietato mettere a disposizione del giocatore strumenti per il pagamento delle giocate effettuate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, mediante carte di debito.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni violazione del divieto.

Art. 5.

(Contrasto al gioco illegale ed irregolare)

1. L'apertura ed attività di soggetti che effettuino la raccolta di gioco attraverso l'utilizzo di CTD con operatori esteri privi di concessione governativa è vietata. Tale divieto vale anche qualora l'attività legata al gioco non sia quella prevalente.

2. Il gioco del *poker* con vincita in denaro, in tutte le sue varianti, non è ammesso all'interno dei circoli privati.

3. È vietato installare apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, presso i circoli privati.

4. L'esercizio dell'attività da parte di soggetti che effettuano la trasmissione dati verso operatori di scommesse esteri in possesso di concessione governativa è soggetto al versamento di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

